

VERBALE ASSEMBLEA APS CIRCOLO SAN GIORGIO DEL 22/03/2022

L'anno 2022, il giorno 22, del mese di marzo, alle ore 21:00, presso la sede sociale sita a Terre Roveresche (PU), in Via Garibaldi n. 140 - località San Giorgio di Pesaro - si è riunita l'Assemblea dei soci del CIRCOLO SAN GIORGIO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig. ra DONNINI SILVIA e verbalizza il Sig. BARATTINI FABIO.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto né all'imposta di registro né all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Nessun'altro avendo chiesto la parola e non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Barattini Fabio

Il Presidente

Donnini Silvia



Aggiunti al Registro Circolo di Fano 291
7 APR. 2022
3E
ESENTE
IL FUNZIONARIO
Silvana Galasso



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE APS CIRCOLO SAN GIORGIO

ART. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata "APS CIRCOLO SAN GIORGIO". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e con durata illimitata.

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha la sede legale in Terre Roveresche (PU), in Via Garibaldi n. 140 – località San Giorgio di Pesaro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

a) L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative,



turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo. L'Associazione non ha scopo di lucro e prosegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) le principali attività di interesse generale svolte dall'Associazione saranno:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera w) del Codice del Terzo Settore).

b) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

c) Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di

promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche e/o ambientalistiche.

d) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività.

L'Associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statuari, purché non incompatibile con la sua natura di Associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla Legge.

Nel raggiungimento delle finalità statuarie, l'Associazione potrà cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi.

Le finalità che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:

- a) favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di un circolo proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione e convenzione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) creare nuove prospettive ricreative, sociali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività ricreative, culturali, turistiche e sociali;
- f) tutelare gli interessi morali, culturali e sociali di tutti i soci;

g) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

h) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

i) aprire e gestire circoli per i soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta esclusivamente ai soci iscritti, la quale non potrà essere di natura commerciale.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati.

e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

ART. 7 - ASSOCIATI

a) Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'Associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

b) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

c) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

d) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

e) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

f) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- g) frequentare i locali dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- b) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

L'associato può sempre recedere dell'Associazione e chi intende recedere deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'annotazione del recesso nel Libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono né rimborsabili né rivalutabili.

Art. 10 – VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- a) L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- b) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ivi compresi gli eventuali rimborsi forfettari previsti dall'art. 67 del T.U.I.R.
- c) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
- d) L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- e) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per Legge obbligatoria.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea - *organo sovrano dell'Associazione* - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

b) L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

c) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti.

d) La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

e) L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Associazione. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

f) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale o a mezzo lettera o mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

g) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

h) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

i) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;
- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;

- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.
- j) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.
- k) Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche.
- l) La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione.
- m) Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- elegge gli Organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per Legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

- b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.
- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.
- e) Il Consiglio Direttivo *dura in carica, di norma, quattro anni*. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
- f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria quando via sia materia su cui deliberare ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
- h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.);
- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure

disciplinari da infliggere a questi ultimi;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti e può essere rieletto alla scadenza del mandato ed è *il legale rappresentante dell'Associazione* e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività.

b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

d) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 16 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

a) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e

registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

b) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

c) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 17 - DIMISSIONI

a) Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.

c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 18 - PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'Associazione, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 21 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e il bilancio di esercizio che devono essere presentati alla approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto economico, il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente eventualmente approvato vanno depositati presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.

c) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a €. 220.000,00;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

d) Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

e) Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti

nonché agli associati.

ART. 22 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella del Tesoriere.

b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

c) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

d) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

e) Ove istituito, l'Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

f) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/4 del corpo sociale.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di Legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 26 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D. Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.27 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall'Associazione.

ART. 28 – GLI ASSOCIATI VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato, anche occasionalmente, devono essere assicurati dall'Associazione per malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 29 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e

successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

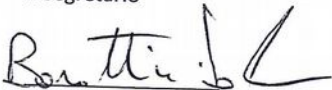
Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, altresì potrà integrare la denominazione con l'acronimo "ETS" o con la locuzione "Ente del Terzo Settore".

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Terre Roveresche, lì 22/03/2022

Il Segretario



Il Presidente



Atto non soggetto né all'imposta di registro né all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.